



**COMUNE DI
SAN MARTINO DI LUPARI**
Provincia di Padova

COPIA

ORDINANZA R.G. N. 65 DEL 06-10-2023
AREA "SINDACO"
N. 9 DEL 06-10-2023

**Oggetto: PIANO REGIONALE DI TUTELA DELL'ATMOSFERA (D.C.R. 11.11.2004, N. 57).
MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELLE CAUSE DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO.**

IL SINDACO

PREMESSO che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

PREMESSO inoltre che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

RILEVATO che il suddetto Piano prevede per ogni Provincia la costituzione Tavolo Tecnico Zonale, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;

VISTO il D.Lgs. 13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

VISTA la DGRV 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del "*nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*";

VISTO che la DGRV 836/2017 prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO₂);

VISTA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

VISTA la DGRV 1500 del 16/10/ 2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 21571 del 23/06/2023, è stato convocato per il giorno 03/07/2023 il Tavolo Tecnico Zonale Provinciale", avente come ordine del giorno: - aggiornamento stato di qualità dell'aria nella provincia di Padova - presentazione delle misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da adottare nella prossima stagione invernale 2023-2024 - varie ed eventuali;
- con nota del 05/07/2023 prot. 23492, è stato convocato il Tavolo Tecnico Zonale Provinciale per il giorno 17/07/2023, avente come ordine del giorno: approvazione con votazione delle misure di contrasto;

VISTI gli esiti degli incontri del Tavolo Tecnico Zonale dei cui sopra, che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel comune di Padova e nei comuni dell'agglomerato, pervenuti al prot. gen. del comune in data 29.8.2023 al numero 15079;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti di contenimento dell'inquinamento atmosferico a causa delle elevate concentrazioni di inquinanti nella stagione invernale;

PRESO ATTO che alla data del TTZ a fronte di un limite massimo di n. 35 superamenti/anno stabilito dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010, nelle stazioni di rilevamento ARPAV di PD Mandria e PD Arcella sono stati rilevati rispettivamente n. 27 e 32 superamenti di PM10;

PRESO ATTO delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalle Deliberazioni GRV nn. 836/17, 238/21 e 1089/21;

RITENUTO opportuno di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

VISTI:

- la legge regionale n. 33/1985 e s.m.i.;
- la legge 10/1991 e s.m.i.;
- il d. P.R. 412/1993 e s.m.i.;
- il d. lgs. 155/2010;
- l'art. 5 del d. P.R. 74/2013;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001;
- il Testo Unico delle leggi degli Enti Locali e gli artt. 5,6,7,21, e 26 del Codice della Strada approvato con d. lgs. 30.4.1992 n. 285;

VISTO l'art. 50 del d. lgs. 18.8.2000, ed in particolare le competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili e d'urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
FINO AL 30 APRILE 2024

1. di approvare le seguenti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2023/2024:

➤ **LIVELLO "VERDE":**
nel periodo dal 01/10/2023 al 30/04/2024

- a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'Allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

(*) *quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*

- b) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;

- c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

- d) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

- e) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di

riscaldamento alternativo (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

- f) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- g) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
 - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (*va incentivato l'interrimento immediato*);
- h) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (*sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati*);
- i) rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto;

➤ **ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE** *tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2023 al 30/04/2024. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.*

1) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE"

- a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;

- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'Allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

() quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*

- b)** divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); *(per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento)*;
- c)** Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- d)** limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e)** divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f)** Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/23 al 15/04/24);
- g)** obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h)** invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- i)** Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- j)** obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di

certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- l) rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto;

2. SECONDO LIVELLO ALLERTA – "LIVELLO ROSSO".

- a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
 - Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'Allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

(*) *quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*

- b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento*, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6

- bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato *(per il periodo dal 01/10/23 al 15/04/24)*;
- g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- i) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- j) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento)*;
- l) rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto;
- m) Lavaggio strade, solo con temperature maggiori di 3° C *(misura proposta dalla Provincia di Padova, compatibilmente con l'emergenza idrica in corso)*;

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Locale, è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza;

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui sopra sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs 267/2000;

DISPONE

- ✓ che per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Comando di Polizia Locale;
- ✓ la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
- ✓ il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- ✓ al Resp.le della 4° Area "Governo del Territorio", di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di San Martino di Lupari, e trasmetterà il presente atto alla Provincia di Padova come richiesto nella nota provinciale pervenuta al prot. gen. del comune in data 28.9.2023 al numero 16898

AVVERTE

Che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento dell'agglomerato Padova;

Che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. del Veneto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della stessa oppure, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica;

Di dare adeguata informazione alla cittadinanza rispetto al contenuto del presente provvedimento, mediante l'utilizzo dei più idonei ed adeguati mezzi di diffusione e comunicazione; A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, il Resp.le del Procedimento è il geom. Giuseppe Stefano Baggio, Resp.le della 4° Area "GOVERNO DEL TERRITORIO".

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

Il Sindaco

F.to Avv.to Nivo Fior

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Certificato di
pubblicazione**

ORDINANZA N. 65 del 06-10-2023

Oggetto: PIANO REGIONALE DI TUTELA DELL'ATMOSFERA (D.C.R. 11.11.2004, N. 57). MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELLE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 21-10-2023 con numero di registrazione all'albo pretorio 872.

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI li 06-10-2023 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Avv. Patrizia Tomasi

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
